

Legge n. 109/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Università, istruzione, salute”

La scheda di lettura dell’ANP

Il 1° agosto è stata pubblicata in G.U. la [09](#) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante *disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*.

Il decreto convertito prevede alcune misure di specifico interesse per la scuola alle quali dedichiamo un’apposita scheda di lettura.

| CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA | |
|--|--|
| SEZIONE I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE | |
| Art. 2 - Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 | |
| <p>1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell’istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito.</p> | <p>Incarichi USR</p> <p>Nell’ambito della riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali, gli incarichi di Direttore di USR sono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025</p> |
| <p>1-bis. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> | |
| <p>1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “dei concorsi di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.</p> | <p>Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/2026</p> <p>Con riferimento alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026, si dispone, come già avvenuto per l’anno scolastico 2024/2025, che siano assunti a tempo indeterminato tutti i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59 comma 11 del decreto-legge n. 73/2021 –</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ovvero i concorsi cosiddetti PNRR 1 e PNRR 2 – i quali si siano abilitati entro il 31 dicembre 2025</p> <p>Il periodo di formazione e prova decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione</p> <p>I posti vacanti accantonati per l’assegnazione della sede ai vincitori sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto</p> |
| <p>1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al secondo periodo, le parole: “purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “purché l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/2019”;</p> <p>b) al terzo periodo, le parole: “i titoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli ulteriori titoli” e le parole: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022”.</p> | <p>Educatori servizi educativi per l’infanzia</p> <p>Sono introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di conseguimento dei titoli per l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia</p> |
| <p>1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Opera nazionale Montessori, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.</p> | <p>Opera nazionale Montessori</p> <p>Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Opera nazionale Montessori sulla scorta delle importanti novità introdotte dall’articolo 2 della L. n. 150/2024 - e successivo D.M. n. 112/2025 - che ha reso ordinamentali le classi a indirizzo Montessori per la scuola secondaria di primo grado</p> <p>Per approfondire l’argomento rimandiamo al nostro webinar del 7 aprile 2025 e al comunicato dell’8 luglio 2025</p> |
| <p>Art. 2-bis - Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione</p> | |
| <p>1. Al fine di assicurare l’integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 2,</p> | <p>Composizione CSPI</p> |

comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: “tre” sono inserite le seguenti: “, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell’ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità,” e le parole: “su designazione del” sono sostituite dalle seguenti: “tra quelli proposti dal”.

L’articolo introdotto in sede di conversione dispone in merito alla nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione: il Ministro dell’istruzione e del merito individua tre nominativi “tra quelli proposti” dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori; tra di essi, uno è scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell’ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità

Art. 2-ter - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: “per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025” sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l’anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l’anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l’anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l’anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l’anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l’anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l’anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l’anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l’anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 10,14 milioni di euro per l’anno 2026, 10,45 milioni di euro per l’anno 2027, 10,77 milioni di euro per

Tutela assicurativa INAIL personale scolastico

Le previsioni di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023, cioè quelle che estendono ai settori dell’istruzione e della formazione l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, diventano strutturali e permanenti a decorrere dal corrente anno scolastico

Le categorie di soggetti operanti nei suddetti settori come docenti o studenti sono pertanto comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali avvenuti durante le attività di insegnamento-apprendimento

Per approfondire l’argomento, rimandiamo ai nostri precedenti comunicati ([15 settembre 2023](#), [9 ottobre 2023](#) e [28 agosto 2024](#)) nonché al [webinar del 13 ottobre 2023](#): ricordiamo in proposito che i contratti di assicurazione stipulati tra le istituzioni scolastiche e le compagnie assicurative forniscono una tutela complementare e aggiuntiva rispetto a quella erogata da INAIL in caso di infortunio ed è quindi altamente raccomandabile continuare a sottoscriverli

l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riservato ANP